

SERVIZI PUBBLICI

Piano di razionalizzazione delle partecipate, si comincia con gli obiettivi per le controllate «superstiti»

Il nuovo testo unico in tema di controllate pubbliche prevede un adempimento in capo alle amministrazioni socie di notevole impatto non ancora valutato adeguatamente nei suoi risvolti adempimentali. Si tratta del comma 5 dell'articolo 19, quest'ultimo dedicato alla gestione del personale; esso prevede che «le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale...».

È un compito non facile da assolvere che richiede, innanzitutto di:

- passare attraverso il piano straordinario di razionalizzazione di cui all'articolo 24 del testo unico, in quanto – è evidente – che tali provvedimenti interesseranno solo le controllate superstiti;
- valutare a consuntivo 2016 l'andamento economico, finanziario e patrimoniale delle stesse al fine di determinare quali elementi critici affrontare e risolvere per il nuovo esercizio, in un'ottica di Swot Analysis, in modo da intravedere e definire puntualmente quali azioni di "razionalizzazione" economica far intraprendere alle controllate.

Infatti, in base al combinato disposto degli articoli 20 e 24 del testo unico, laddove dovesse emergere la «necessità di contenimento dei costi di funzionamento» (articolo 20, comma 2, lettera f)), la partecipazione dovrebbe essere, comunque, oggetto di procedure di razionalizzazione economica.

Coordinamento tra piano straordinario e atti amministrativi degli obiettivi

Se si aderisce a tale interpretazione, sicuramente logica e condivisibile in un'ottica di pieno rispetto delle finalità del nuovo testo unico, le amministrazioni pubbliche nel valutare il proprio gruppo di partecipate, dovranno non solo:

- collegarsi al precedente piano di razionalizzazione ex articolo 1, comma 611 e segg. della legge 190/2014;
- esaminare le singole partecipate alla luce dei nuovi limiti fissati dagli articoli 20 e 24 del testo unico per valutare la sostenibilità giuridica ed economica di mantenimento delle stesse; ma dovranno procedere con una ulteriore valutazione degli elementi ritraibili dal comma 5 dell'articolo 19, almeno per quelle che dovranno continuare la loro attività.

In modo particolare, gli enti dovranno procedere con la:

- determinazione degli specifici obiettivi a breve e a lungo termine delle singole partecipate, rivedendo eventualmente l'oggetto delle stesse in coordinamento con l'aggiornamento del relativo statuto sociale;
- valutazione dell'andamento a consuntivo e prospettico dei costi aziendali di tali società, entrando nel merito delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi, comprese quelle relative alle spese di personale, tenuto conto – per quest'ultime – delle eventuali disposizioni limitative assunzionali.

Un piano straordinario non solo formale ma sostanziale

La valutazione degli adempimenti di cui sopra porta a ritenere il piano straordinario, in scadenza per il prossimo giugno, non una mera ripetizione di quello sancito dalla legge 190/2014, ma un documento che potrà scaturire esclusivamente dopo avere svolto attività e analisi approfondite di tutti gli elementi sopra riportati.

Solo in questi termini, il gruppo pubblico che ne uscirà potrà rispecchiare gli elementi di sostenibilità giuridica ed economica che il nuovo testo unico richiede; e per fare ciò non resta alle

amministrazioni pubbliche socie che "attrezzarsi" per tempo in modo che questi (pochi) mesi prima della scadenza del piano siano occasione di vera valutazione di ciò che occorre per avere un "nuovo" gruppo pubblico sostenibile e utile per il raggiungimento di obiettivi di natura pubblica, con costi (pubblici) adeguati e non superiori al mercato. Pena impossibilità – tra l'altro - di mantenimento delle partecipate in house a seguito di controlli dell'Anac per la giustificazione economica degli affidamenti.

I provvedimenti delle amministrazioni sugli obiettivi

Appare opportuno che anche i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 5 del testo unico, nella forma di delibere consiliari o di giunta, siano adottati in coordinamento con il piano straordinario di razionalizzazione; in occasione della raccolta delle informazioni delle partecipate – almeno per quelle che si ritiene possano sopravvivere al piano stesso - sarebbe opportuno che queste predisponessero in tempi brevi sia il bilancio consuntivo 2016 sia un budget per il prossimo triennio. Quest'ultimo potrà essere "negoziato" con l'ente o con gli enti soci, in modo da coordinare il tutto: piano e provvedimenti che scaturiranno. Il primo da inviare alla Corte dei conti e alla struttura ex articolo 15 del testo unico, i secondi quale "guida" operativa per il successivo controllo sulle partecipate per la verifica – in itinere ed ex-post - del raggiungimento degli obiettivi (complessivi e specifici) assegnati. C'è molto da fare!

Fonte: Il Sole 24 Ore del 16/01/2017

Autori: Ciro D'Aries e Stefano Glinianski